



SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO

**Relazione al Decreto Delegato  
"DISPOSIZIONI AFFERENTI ALL'ATTIVITÀ DELLE AUTOSCUOLE"**

Ecc.mi Capitani Reggenti,  
Ill.mi Consiglieri,

il presente decreto ha come oggetto quello di disciplinare l'esercizio delle attività delle autoscuole e prevedere il regime di autorizzazioni e vigilanza amministrativa sulle medesime, in sostituzione del Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.156 e dell'articolo 7 della Legge 30 novembre 1995 n.134, così come espressamente disposto nell'articolo 12 del presente decreto relativo alle abrogazioni, e in sostituzione del Regolamento allegato alla Delibera del Congresso di Stato n. 57 del 15 marzo 2006 "Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole".

In particolare il presente decreto sopprime i requisiti morali per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola da parte delle persone fisiche, così come il vincolo della adeguata capacità finanziaria che, ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento citato, doveva essere posseduto da persone fisiche o giuridiche per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di autoscuola.

Proseguendo con l'analisi del testo del presente decreto, all'articolo 2 viene fornita la definizione di autoscuola ed individuate le finalità della stessa. L'autoscuola è una struttura stabile, caratterizzata da un'organizzazione funzionale di mezzi, risorse, strumentazioni didattiche, con attività finalizzate all'istruzione, formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti di guida di veicoli a motore. La finalità delle autoscuole è pertanto sia quella di divulgazione delle norme in materia di circolazione stradale, veicoli ed autorizzazioni alla circolazione, che di educazione stradale degli allievi.

All'articolo 3 sono indicati i requisiti per poter ottenere l'autorizzazione ad operare nel settore delle autoscuole. Anzitutto l'esercizio dell'attività di autoscuola è soggetto al rilascio di apposita licenza ed è soggetto al controllo dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, entro venti giorni lavorativi, per la verifica dei seguenti requisiti attestati dal richiedente o dal legale rappresentante:

- a) l'impiego di personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento di cui all'articolo 4;
- b) la disponibilità dell'arredamento didattico di cui all'articolo 5;
- c) la disponibilità di materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'articolo 6;
- d) la proprietà o la disponibilità giuridica dei veicoli a motore di cui all'articolo 7;
- e) le singole sottocategorie o le categorie di patenti di guida per le quali l'autoscuola intende effettuare formazione.

Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di autoscuola, viene precisato nel decreto, possono essere rilasciate a condizione che sia rispettato il rapporto di un'autoscuola ogni quindicimila abitanti residenti nel territorio della Repubblica di San Marino.

L'articolo 4 ha ad oggetto le incompatibilità e i requisiti di insegnanti ed istruttori.

In particolare, il titolare o legale rappresentante dell'autoscuola, in possesso dei requisiti richiesti, può ricoprire sia il ruolo di insegnante di teoria sia quello di istruttore per le esercitazioni pratiche di guida del veicolo a motore. In mancanza, l'autoscuola deve avere alle proprie dipendenze uno o più insegnanti di teoria e uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche di guida del veicolo a motore. Anche in tal caso il dipendente, in possesso dei requisiti richiesti, può ricoprire sia il ruolo di insegnante di teoria sia quello di istruttore per le esercitazioni pratiche di guida. In subordine, l'autoscuola può avvalersi di lavoratori autonomi in possesso dei requisiti richiesti.



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

Gli insegnanti di teoria per esercitare l'attività devono essere in possesso, oltre ai requisiti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera a), di abilitazione alla professione rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 4.

Gli istruttori per le esercitazioni pratiche di guida per esercitare l'attività devono essere in possesso, oltre ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), di abilitazione alla professione rilasciata dalla Commissione di cui all'articolo 9, comma 4.

Il decreto precisa altresì, al comma 6 dell'articolo 4, che è obbligatoria la presenza dell'istruttore durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante le prove pratiche di esame dell'allievo.

All'articolo 5 sono indicati i materiali che devono essere presenti nell'aula d'insegnamento, e specificatamente una cattedra o un tavolo per l'insegnante, una lavagna anche interattiva multimediale e posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo.

All'articolo 6 sono individuati altresì i materiali e le attrezzature necessarie per l'insegnamento teorico, e precisamente:

- a) cartelli con i segnali stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
- b) quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
- c) tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
- d) tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- e) tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
- f) pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
- g) tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione e di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, gli organi di trasmissione, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli e la struttura dei motoveicoli;
- h) tavole raffiguranti un gruppo motore a scoppio ed uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato ed una pompa di iniezione sezionata;
- i) cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli industriali;
- l) cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi e la diversa classificazione di detti veicoli;
- m) elementi frenanti sia per il freno misto che per quello di tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

È facoltà delle autoscuole, inoltre, dotarsi di sistemi audiovisivi interattivi o informatici.

All'articolo 7 il decreto specifica le dotazioni di cui l'autoscuola deve essere in possesso e nello specifico:

- a) motociclo senza sidecar di cilindrata superiore a 120 cc e con una potenza di almeno 9 Kw, che raggiunga una velocità di almeno 100 km/h. Tali veicoli devono essere ad uso esclusivo dell'autoscuola.
- b) veicolo a motore della categoria B a quattro porte, che raggiunga la velocità di almeno 100 km/h;
- c) veicolo a motore della categoria C con massa massima autorizzata di almeno 7.500 kg e lunghezza di almeno 7,00 metri ed almeno tre posti a sedere, che raggiunga la velocità di 80 km/h;
- d) veicolo della categoria D, di lunghezza non inferiore a 9,00 metri e che raggiunga la velocità di almeno 80 km/h; in subordine, l'autoscuola può utilizzare il veicolo di categoria D per le esercitazioni e gli esami pratici per il conseguimento di patenti di categoria C.

Il decreto stabilisce altresì che i veicoli dell'autoscuola devono essere detenuti a titolo di proprietà o in locazione finanziaria e muniti di apposita scritta "Scuola Guida". Inoltre, tutti i veicoli impiegati per le esercitazioni e gli esami di guida devono essere provvisti altresì di polizza assicurativa in conformità alle disposizioni vigenti in materia ed ai relativi massimali assicurativi.



**SEGRETERIA DI STATO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO  
E COMMERCIO**

Per le esercitazioni e per gli esami necessari al conseguimento di patenti delle categorie speciali e delle categorie BE CE DE è ammesso l'uso di veicoli di proprietà dell'allievo o di terzi che ne hanno autorizzato l'uso.

Per quanto concerne i requisiti soggettivi e i titoli per l'ammissione agli esami di insegnante essi sono indicati all'articolo 8, che dispone per gli insegnanti di teoria il necessario possesso di diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o di titolo di studio superiore sostitutivo del titolo base nonché di patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale da almeno cinque anni; mentre per gli istruttori di guida il possesso di diploma di scuola media superiore o di titolo di studio superiore sostitutivo del titolo base nonché la patente di guida della categoria A e DE ovvero A e D da almeno cinque anni.

L'articolo 9 evidenzia i programmi di esame per l'abilitazione alle professioni di insegnante ed istruttore, i quali, per quanto concerne gli esami per insegnati di teoria, sono basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, B, C, D ed E, dei certificati di abilitazione professionale, con una conoscenza più approfondita di nozioni tecniche, e su una parte complementare riguardante argomenti relativi alla portata sociale dei trasporti automobilistici e nozioni di psicologia applicata alla circolazione stradale, metodi sperimentali e educazione stradale. Per quanto invece concerne gli esami per istruttori di guida, i programmi devono essere basati sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente della categoria B, e altresì sulla parte complementare previamente indicata. Durante la prova pratica deve essere accertata l'esperienza di guida dei veicoli relativi alla patente posseduta e deve essere, altresì, dimostrata l'attitudine ad istruire allievi.

La prova scritta verte sugli argomenti che fanno parte del programma di esame per il conseguimento di patente delle categorie A, B, C, D ed E.

Ai sensi del comma 4 di cui all'articolo 9 del decreto, il Dirigente dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, in qualità di Presidente, l'Esperto dell'UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti e un Consulente esterno compongono apposita Commissione deputata a rilasciare l'abilitazione all'esercizio dell'attività di istruttore ed insegnante di scuola guida,

I controlli e la vigilanza sulle autoscuole, nonché il compito di effettuare controlli periodici per assicurare che l'attività di autoscuola si svolga in modo conforme al presente decreto, sono invece disciplinati all'articolo 10 e competono UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti, che può emanare anche apposite circolari cui le autoscuole devono attenersi, nonché prescrizioni ed istruzioni immediatamente esecutive.

Nel caso in cui vengano riscontrate irregolarità nell'ambito dei controlli, UO Ufficio Registro Automezzi e Trasporti deve redigere apposito verbale.

Per quanto concerne le sanzioni, disciplinate all'articolo 11, è disposto che chiunque svolga attività in violazione delle disposizioni del presente decreto delegato è punito con una sanzione pecuniaria amministrativa da euro 100,00 (cento/00) ad euro 300,00 (trecento/00).

Il comma 3 dell'articolo 11 precisa altresì che il mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 4 si configura come lavoro irregolare, sanzionato dalle disposizioni di cui agli articoli 21 e 22 del Decreto-Legge 5 ottobre 2011 n.15.

Da ultimo all'articolo 12 sono contenute le abrogazioni. In particolare è prevista l'abrogazione dell'articolo 7 della Legge 30 novembre 1995 n.134, ed altresì l'abrogazione del Decreto Delegato 31 ottobre 2023 n.156, fatti salvi gli atti ed effetti compiuti durante la vigenza di quest'ultimo. È espressamente disposto infine, al secondo comma, che sono fatti salvi gli effetti del Decreto Delegato 20 luglio 2023 n.109.

IL SEGRETARIO DI STATO

- Marco Gatti

